

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, ANDÒ, ALAGNA, BUFFONI

Presentata il 30 settembre 1987

**Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni
fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difesa in giudizio dei cittadini meno abbienti è uno dei compiti che, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, lo Stato deve assumere a suo carico anche per far divenire effettivo l'esercizio di un diritto fondamentale (quello alla difesa) che, altrimenti, rimarrebbe mera enunciazione di un principio.

Le difficoltà di bilancio connesse all'assunzione, da parte dello Stato, di tutti gli oneri relativi all'attuazione concreta del diritto alla difesa induce necessariamente a porre un limite, astratto sì ma necessario, determinato dal livello di reddito dei cittadini nei cui confronti lo Stato si assume gli oneri della difesa nei giudizi civili e penali.

È difficile stabilire la fascia dei cosiddetti « non abbienti ».

Un disegno di legge governativo approvato dal Governo Craxi fissava tale limite (all'articolo 3) in lire 5.260.000.

Ragioni di bilancio avevano determinato la fissazione di tale reddito massimo che non può considerarsi neppure di sopravvivenza; ragioni di bilancio e difficoltà attuative avevano inoltre escluso, in quel disegno di legge, il patrocinio dello Stato nei giudizi civili soprattutto in quelle materie (diritti della persona e della famiglia, sfratti) nelle quali l'intervento pubblico appare invece più doveroso in attuazione del precetto costituzionale.

In un'ottica di decentramento dei servizi ed in attuazione dei principi di autonomia, gli enti locali possono istituire servizi integrativi di tutela in giudizio dei cittadini meno abbienti integrando le lacune del provvedimento governativo mediante l'elevazione del limite di reddito massimo entro il quale scatti il patrocinio gratuito e ricomprendendo nella tutela anche i giudizi civili, tutti o alcuni più rilevanti socialmente.

Per l'attuazione concreta i comuni maggiori (quelli dove ha sede il tribunale) possono costituire fondi per la difesa dei cittadini meno abbienti attraverso tributi locali, mediante l'utilizzo parziale delle somme destinate all'assistenza, mediante donazioni specifiche di privati.

Poiché è ovvio che tali importi probabilmente non saranno sufficienti, lo Stato attuerà parziali trasferimenti sulla base delle istanze che perverranno ai comuni durante il primo anno di operatività del fondo.

In tale prospettiva, ed anche per uniformare le iniziative dei comuni, si propone la presente legge di indirizzo, che fissa criteri uniformi ai quali i comuni dovranno attenersi per poter ottenere parziali trasferimenti degli oneri relativi da parte dello Stato.

È salva in ogni caso la facoltà dei comuni di estendere i limiti di intervento sia con riguardo ai soggetti (elevando il reddito annuo netto massimo), sia con riguardo ai giudizi civili oggetto della tutela; tali estensioni, è intuitivo, non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

All'articolo 1 è contenuta la previsione di un intervento parziale a carico dello Stato per l'assunzione degli oneri relativi ai fondi che i comuni compresi nel circondario del tribunale, consorziandosi fra loro, istituiranno.

Pur lasciando ampia autonomia per la determinazione del tetto massimo di reddito per l'accesso al fondo, tuttavia, ai fini dell'assunzione parziale degli oneri da parte dello Stato è prevista nella legge la determinazione di un reddito annuo netto che non superi lire 10.000.000 (articolo 2).

L'oggetto della tutela in giudizio è costituito dai procedimenti penali e da al-

cune controversie civili più rilevanti socialmente elencate all'articolo 3; è fatta salva in ogni caso la facoltà per i comuni di allargare, per quanto riguarda la giustizia civile, l'ambito della tutela, senza oneri per lo Stato.

L'articolo 4 disciplina il controllo della veridicità delle dichiarazioni di chi vuole accedere al fondo e stabilisce, in via di principio, una responsabilità anche di natura penale connessa all'ipotesi di truffa aggravata nel caso di dichiarazione mendace; ciò per rafforzare nel richiedente l'esposizione veritiera dei fatti all'atto della domanda di accesso al fondo e per impedire che al fondo possano accedere persone formalmente non abbienti ma sostanzialmente evasori fiscali.

È prevista una commissione per l'esame delle domande di ammissione (articolo 5) ed è prevista altresì la presentazione periodica da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di un elenco di professionisti disposti ad assumere la difesa dei cittadini ammessi al fondo contenendo gli onorari nei minimi di tariffa (articolo 6).

All'articolo 8 viene stabilito che l'ammissione al fondo dovrà essere esclusa in tutti i casi in cui provvede apposita legge dello Stato; ciò è intuitivo, per evitare duplicazione negli interventi. È evidente che l'operatività dei fondi sarà circoscritta a tutti i cittadini che hanno un reddito annuo netto non superiore a lire 10.000.000 (o superiore, se i comuni lo riterranno e lo attueranno a loro carico).

Negli articoli 9 e 10 è prevista la rivalutazione dei tetti di reddito sia per quanto concerne l'autonomia comunale, sia per quanto concerne l'onere parziale assunto dallo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni sedi di tribunale possono costituire fondi per la difesa dei cittadini nei giudizi civili e penali mediante la iscrizione in bilancio di importi fra quelli destinati alla voce « Assistenza ».

2. Con successiva legge sarà determinata l'entità dei trasferimenti ai comuni per l'assunzione a parziale carico dello Stato degli oneri relativi.

3. Per gli oneri non assunti dallo Stato i comuni potranno provvedere in via autonoma attraverso tributi locali e con donazioni di privati. I comuni compresi nel circondario potranno istituire consorzi con il comune sede di tribunale. Nel deliberare la costituzione del fondo si dovranno osservare i criteri di cui alle disposizioni seguenti.

ART. 2.

1. Al fondo possono accedere coloro che hanno residenza in un comune compreso nel circondario del tribunale da almeno un anno dalla data della domanda di accesso e che hanno un reddito annuo netto non superiore a lire 10.000.000.

2. I comuni potranno stabilire limiti di redditi superiori senza oneri per lo Stato.

ART. 3.

1. Possono accedere al fondo i cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che siano imputati in un procedimento penale o che debbano instaurare (o resistervi) un giudizio civile avente ad oggetto:

a) separazioni consensuali o giudiziali e giudizi conseguenti;

b) divorzi e giudizi conseguenti;

c) sfratti, limitatamente ai soggetti convenuti in giudizio.

2. I comuni potranno stabilire ulteriori e diversi oggetti della tutela senza oneri per lo Stato.

ART. 4.

1. La domanda per accedere al fondo dovrà contenere:

a) dichiarazione dei redditi o modello 101 relativi all'anno precedente e contestuale dichiarazione, anche per gli effetti di cui all'articolo 640 del codice penale nella quale, sotto la propria responsabilità, il richiedente dichiara che nell'anno precedente non ha percepito altri redditi di nessun tipo oltre quelli di cui alla dichiarazione o al modello 101;

b) dichiarazione descrittiva dei beni immobili o dei mobili registrati nei quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

c) atto giudiziario, comunicazione giudiziaria, mandato od ordine di comparizione, decreto di citazione in giudizio da cui risulti la pendenza del procedimento penale. Se l'imputato è detenuto, ritenuto o in stato di arresto presso la propria abitazione, la documentazione da allegare può essere presentata da un componente della famiglia dell'imputato o, in mancanza, l'imputato può sostituirla con una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità ed agli effetti di cui all'articolo 640 del codice penale, la sussistenza dei requisiti richiesti, con la riserva di allegare documentazione, a cura del difensore, entro cinque giorni dall'ammissione al fondo;

d) completa descrizione della fattispecie, per ciò che concerne il procedimento civile da instaurare, o atto giudiziario dal quale si evinca la pendenza di un giudizio civile compreso tra quelli di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. Una commissione composta dal sindaco, dall'assessore ai servizi sociali, dal presidente del tribunale che la presiede o da un giudice da lui delegato, dal procuratore della Repubblica o da un magistrato del pubblico ministero da lui delegato e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori vaglia, a maggioranza, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o, in caso di urgenza, immediatamente, l'ammissibilità della richiesta e la sussistenza delle condizioni richieste; l'ammissione al fondo per quanto riguarda i giudizi penali vale per tutti gli stati ed i gradi del procedimento; per i giudizi civili l'ammissione vale per un grado del giudizio; per i gradi successivi va proposta altra istanza nonché la copia della sentenza o del decreto.

ART. 6.

1. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori comunica mensilmente al comune un elenco di avvocati e/o procuratori disposti ad essere officiati per la difesa dei cittadini ammessi al fondo ed i quali si impegnino a contenere gli onorari nel minimo della tariffa; le spese ed i diritti saranno liquidati, con gli onorari al minimo, alla presentazione della parcella.

2. Il richiedente ammesso al fondo potrà scegliere un avvocato o procuratore tra quelli compresi nell'elenco comunicato dal Consiglio dell'ordine; l'avvocato o il procuratore prescelto potrà presentare richiesta di un anticipo alla commissione di cui all'articolo 5 pari ad un terzo del preventivo che presenterà unitamente alla delega rilasciata dal cittadino ammesso al fondo; la liquidazione definitiva delle spese, competenze ed onorari, questi ultimi al minimo della tariffa, sarà effettuata alla chiusura del procedimento civile o penale da parte della commissione di cui all'articolo 5.

3. Nell'ipotesi di vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari nei confronti della controparte, colui che ha goduto del contributo è tenuto a restituire al comune le spese dallo stesso erogate. Detto importo andrà ad accrescere la disponibilità del fondo.

ART. 7.

1. La commissione di cui all'articolo 5 si riunirà tre volte al mese o, nei casi di urgenza, in ogni tempo, presso la presidenza del tribunale; ogni componente avrà diritto ad un gettone di presenza per ogni seduta il cui importo sarà fissato dal consiglio comunale.

ART. 8.

1. L'ammissione al fondo dovrà essere esclusa in tutti i casi in cui provvede apposita legge dello Stato.

ART. 9.

1. Con deliberazione del consiglio comunale, ogni anno, l'importo del reddito annuo netto ai fini dell'ammissione al fondo potrà essere incrementato secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita..

2. Tale incremento non comporterà alcun onere aggiuntivo per lo Stato.

ART. 10.

1. Ogni triennio gli oneri a carico dello Stato saranno adeguati secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita.